

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Gravere loc. Grosse Pietre, assentita a Smat SpA

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2315 del 25/6/2020:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi conclusiva convocata in forma semplificata e modalità asincrona con nota di questa Direzione in data 11/3/2020 prot. n. 20709 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;
- 2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di rilasciare a Smat SpA (C.F./P.IVA 07937540016), con sede legale in Torino – Corso XI Febbraio n. 14, l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Gravere loc. Grosse Pietre, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e la cui ottemperanza è vincolante ai fini della efficacia del presente atto, nonché di quelle indicate nella premessa stessa; in particolare l'impianto – che presenta le seguenti caratteristiche: portata massima 500 litri/s, portata media 308,4 litri/s, salto fiscale 127,2 metri, potenza nominale media 384 kW - viene esercito nell'ambito delle competenze, anche temporali, previste dalla concessione a scopo potabile afferente la derivazione d'acqua dal T. Rochemolles e affluenti in Comune di Bardonecchia, rilasciata con D.D. n. 1-181 in data 12/1/2015. Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, con riferimento alle opere di rete necessarie alla connessione rappresentate negli elaborati progettuali di cui al successivo punto 3), verranno costruite, in base alle modalità di accettazione del preventivo, dal gestore della rete elettrica e-Distribuzione SpA;
- 3) di approvare il progetto definitivo costituito dagli Elaborati e Tavole agli atti elencati nell'allegato 3 del presente provvedimento, una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;
- 4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;
- 5) di dare atto che, sulla base di quanto descritto in premessa, il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'asservimento è stato esperito a norma di legge e pertanto, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di apporre il suddetto vincolo, limitatamente a quanto risulta dal piano particellare definito come al precedente punto 3); il vincolo, ai sensi dell'art. 9 del medesimo D.P.R., ha durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, decorsi i quali lo stesso perde efficacia e se, del caso, dovrà essere reiterato; eventuale proroga potrà essere disposta per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, previa richiesta, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni;
- 6) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende o sostituisce i seguenti atti di assenso: - autorizzazione all'uso plurimo delle acque ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. (allegato 1); - nulla osta su vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (allegato 2); - autorizzazione alla realizzazione dei lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i, ove dovuto; - parere di compatibilità con l'equilibrio idrogeologico dell'area ai sensi della D.G.R. 9/12/2015 n. 18-2555, ove dovuto; - permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ove dovuto; - autorizzazione/concessione per interferenza con viabilità comunale ai sensi del D.Lgs.30/4/1992 n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495; - parere per interferenza con la viabilità statale ai sensi del D.Lgs.30/4/1992 n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495; - verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica dei territori comunali interessati, in fase di cantiere e di esercizio, ai sensi della L. 447/1995; - parere in materia sanitaria ai sensi del D.P.R. 447/1998;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...).

In ogni caso prima dell'inizio dei lavori, oltre a quanto eventualmente già disposto negli atti di assenso allegati al presente provvedimento, il titolare dovrà ottenere la concessione di Anas per l'interferenza con la viabilità di competenza, nonché dare luogo agli adempimenti ai sensi della L.R. 23/84 in materia di linee elettriche. Inoltre, sempre prima di dare inizio ai lavori, il titolare dovrà stipulare, secondo le modalità reperibili sul sito internet di questa Amministrazione, apposite garanzie finanziarie a beneficio della Città metropolitana di Torino, a copertura rispettivamente della effettuazione degli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della vita utile dell'impianto (per un importo pari a quello definito nel relativo progetto approvato al precedente punto 3), nonché della effettiva realizzazione dell'impianto (per un importo pari a 50,00 Euro/kW della potenza media nominale di concessione); in nessun caso i lavori potranno avere inizio in assenza della previa accettazione delle suddette garanzie da parte dell'Amministrazione beneficiaria; il mancato rinnovo della garanzia prima della scadenza potrà essere motivo di revoca del presente provvedimento, e di diffida al titolare affinché provveda a dare attuazione al progetto di reinserimento e recupero ambientale dei luoghi;

- 7) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- 8) poiché l'intervento comporta necessità di attuazione della procedura di asservimento coattivo, il titolare è tenuto, entro sei mesi dalla data in cui verrà comunicata l'avvenuta conclusione delle attività di cui all'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. concernenti la comunicazione alle ditte espropriande della approvazione del progetto definitivo e della apposizione del vincolo, a presentare alla competente Direzione della Città metropolitana di Torino domanda di delega ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non venga rispettato detto termine;
- 9) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 6), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dal rilascio della delega di cui al punto precedente, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere rilasciate a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia al Comune competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini. Il titolare è tenuto a comunicare con almeno quindici giorni di anticipo a questa Direzione, al Comune territorialmente interessato, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli

stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione. Qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti, strutture e stratigrafie di natura archeologica, è necessario, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., darne immediata comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino; in tal caso i beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di detta Soprintendenza; Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune/i territorialmente interessato/i e alla Regione Piemonte. Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; altresì sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

- 10) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. nonché al punto 4) del dispositivo di autorizzazione all'uso plurimo delle acque allegato al presente provvedimento;
- 11) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto al gestore della rete elettrica prima della messa in servizio e pertanto: - rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete; - l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata al gestore con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame; - l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;
- 12) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
- 13) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 3); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la relativa garanzia, stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo in base all'indice ISTAT, almeno sessanta giorni prima della scadenza, e per tutta la durata della vita utile dell'impianto;
- 14) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle

normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

15) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;

16) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"